

Associazione Amici del Museo di Ascona

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

A. GENERALITÀ, NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1

Nome Con l'appellativo "**Associazione Amici del Museo di Ascona**" (AAMA) è costituita un'Associazione retta dal presente statuto, senza scopo di lucro ai sensi del art. 60 e ss del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art.2

Sede L'Associazione ha sede presso il Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, in via Borgo 34, 6612 Ascona.

Art.3

Scopo L'Associazione ha i seguenti scopi:

1. promuovere e divulgare conoscenze artistiche, scientifiche e culturali tra soci e simpatizzanti;
2. promuovere e valorizzare il patrimonio artistico dei Musei comunali e del territorio;
3. promuovere la raccolta fondi per l'acquisto di opere e documenti e per restauri, con lo scopo di tutelare la salvaguardia del patrimonio artistico dei Musei comunali e del territorio;
4. sostenere le attività dei Musei comunali sia in Svizzera che all'estero;
5. incoraggiare gli scambi di conoscenze ed esperienze tra le istituzioni museali e culturali, sia Svizzere che estere;
6. sviluppare relazioni con collezionisti, amatori, sponsor e mecenati in favore dei Musei comunali.

B. SOCI

Art.4

Membri Soci dell'Associazione possono essere persone fisiche o giuridiche che sono in regola con il pagamento della quota sociale stabilita dall'assemblea.

C. ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Organi	Gli organi dell'Associazione sono: <ol style="list-style-type: none">1. l'assemblea generale dei soci;2. il comitato;3. i revisori dei conti.
--------	---

D. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 6

Assemblea	Compongono l'assemblea tutti i soci dell'Associazione Ogni socio ha diritto a un voto.
Ordinaria	L'assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea generale ordinaria è convocata normalmente una volta all'anno, di regola nel primo semestre dell'anno. La data viene stabilita dal comitato e comunicata ai soci, per iscritto o per posta elettronica, entro la fine del mese di gennaio di ogni anno.
Straordinaria	Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo dal comitato, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/10 dei soci. Il comitato è tenuto a inviare la convocazione per un'assemblea generale straordinaria entro 15 giorni dalla richiesta. La richiesta deve contenere una proposta di ordine del giorno.
Proposte	Il comitato è competente per l'organizzazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie. I soci possono sottoporre entro il 15 febbraio di ogni anno per iscritto al comitato delle proposte di temi da discutere.

Art. 7

L'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti ed è presieduta da un presidente scelto dalla stessa o dal presidente dell'Associazione. Essa è convocata mediante avviso, spedito ai soci per posta ordinaria o elettronica, con almeno 15 giorni di anticipo e contiene le questioni che rientrano nell'ordine del giorno. Le decisioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Su richiesta, di almeno 1/3 dei presenti, una decisione

può essere presa anche a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto i soci in regola con i contributi sociali, di cui all'art. 18 dello statuto.

Art. 8

Competenze

Sono competenze inalienabili dell'assemblea generale:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
- b) la nomina e la revoca del comitato e del presidente;
- c) la nomina e la revoca dei revisori contabili;
- d) l'approvazione dei conti annuali e lo scarico al comitato e ai revisori;
- e) la determinazione della quota dei contributi sociali;
- f) l'espulsione dei soci;
- g) tutte le decisioni che il presente statuto o la legge non deferiscono a un altro organo.

E. IL COMITATO

Art. 9

Presidente

Il comitato è nominato ogni 2 anni dall'assemblea generale ed è composto da 5 a 7 membri. L'assemblea generale nomina il presidente fra i membri del comitato eletto. Il comitato e il presidente restano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Membri di diritto sono il Capo Dicastero Cultura del Comune di Ascona e il Direttore del Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona. Il comitato si organizza da sé al suo interno e può far capo a un segretariato e contabile esterni.

Art. 10

Convocazione

Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno, di regola una volta ogni 3 mesi o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Esso può validamente deliberare a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno 3 dei suoi membri.

In caso di parità di voto, il voto del presidente è determinante.

Art. 11

Coordinamento

e competenze

Il comitato dirige l'Associazione, prende le decisioni sugli affari correnti della medesima e si occupa di avviare e coordinare tutte le attività dell'Associazione. Il comitato deve aggiornare regolarmente i soci dell'Associazione sulla situazione della Associazione.

La Direzione del Museo mette a disposizione del comitato le informazioni legate all'andamento e al programma dei Musei comunali, in tempo utile per pianificare l'attività dell'Associazione.

Art. 12

Validità degli atti

Il presidente rappresenta l'Associazione con firma collettiva a 2, abbinata a quella di un altro membro eletto del comitato.

F. REVISORI DEI CONTI

Art. 13

La contabilità finanziaria deve essere revisionata dal Capo dei servizi finanziari del Comune.

G. SOCIETARIATO

Art. 14

Il comitato delibera sulle domande di ammissione all'Associazione. Nel caso in cui una domanda non fosse accolta, il comitato non è tenuto a comunicare le ragioni all'interessato. L'interessato può chiedere che la sua domanda d'ammissione venga portata in assemblea generale per una decisione definitiva.

Art. 15

Le dimissioni dall'Associazione devono essere presentate per iscritto entro il 30 giugno e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. I soci dimissionari perdono ogni diritto sul patrimonio societario. I soci che non hanno dimissionato per iscritto, si ritengono confermati a tutti gli effetti.

Art. 16

Il comitato può per motivi gravi procedere all'espulsione di un membro dell'Associazione. La procedura di espulsione deve garantirgli i diritti della difesa:

- essere informato dei fatti che gli sono contestati, un mese prima della riunione dove deve essere votata l'interpellanza/istanza a suo carico;
- possibilità di farsi assistere da un altro membro dell'Associazione;
- proposta dell'espulsione con una maggioranza dei 2/3 del comitato;
- la decisione finale sulla proposta d'espulsione spetta all'assemblea generale. I soci espulsi perdono ogni diritto sul patrimonio societario.

H. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17

I conti vengono chiusi il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18

La quota sociale annua deve essere versata entro il 1. marzo di ogni anno, in ogni caso prima dell'assemblea generale ordinaria. I soci non sono responsabili dei debiti dell'Associazione.

I. SCIoglimento

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato nell'ordine del giorno e può essere deciso dall'assemblea generale a maggioranza dei 3/4 dei soci iscritti all'Associazione. Deciso lo scioglimento verrà predisposto un inventario e il patrimonio sarà destinato in base alla decisione presa da un'ulteriore assemblea, convocata dal comitato uscente in data successiva, ed entro i sei mesi dalla data della decisione di scioglimento.

Statuto approvato il 1. marzo 2012, modificato il 9 aprile 2025.